



12063/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Presidente -
- Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Rel. Consigliere -
- Dott. CRISTIANO VALLE - Consigliere -
- Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -
- Dott. PAOLO PORRECA - Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITÀ CIVILE. INCIDENTE NAUTICO.
--

Ud. 27/01/2022 - CC

CPH 12063
R.G.N. 37371/2019

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 37371-2019 proposto da:

(omissis) , legalmente domiciliato in ROMA,
 PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di
 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)
 (omissis) ;

Fine

- ricorrente -

contro

(omissis) S.P.A. e (omissis)
 (omissis) ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 4887/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI,
 depositata il 13/05/2019;

1030
12

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. (omissis) convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Napoli, il proprio padre (omissis) e la (omissis) (omissis) s.p.a., chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni da lui sofferti a causa di una caduta avvenuta in barca.

A sostegno della domanda espose che in data 10 agosto 2013, mentre si trovava a bordo del natante di proprietà del padre, assicurato dalla società (omissis), a causa di una manovra errata del padre nell'affrontare un'onda, era caduto sul pavimento della barca, riportando danni ad una gamba.

Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace, ritenendo non attendibile la deposizione testimoniale della madre dell'attore, rigettò la domanda e compensò le spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dall'attore soccombente e il Tribunale di Napoli, con sentenza del 13 maggio 2019, ha rigettato l'appello ed ha condannato l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Napoli ricorre (omissis) (omissis) con atto affidato a due motivi.

(omissis) e la (omissis) s.p.a. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie.

Fine

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., violazione degli artt. 115, 116 e 247 cod. proc. civ. e dell'art. 1681 cod. civ. relativo al contratto di trasporto, per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe, con una motivazione illogica, contraddittoria ed addirittura apparente, ritenuto ingiustamente non credibile la testimonianza di (omissis) , madre del ricorrente. Oltre a ciò, il Tribunale non avrebbe considerato che, ai fini del risarcimento del danno, il passeggero deve solo dimostrare che l'evento lesivo è stato causato dal fatto del vettore (come sarebbe avvenuto nella specie).

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 414 cod. nav., degli artt. 46 e 47 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, in relazione all'art. 2054 cod. civ., nonché del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

Sostiene il ricorrente che la responsabilità civile per i danni riportati dal soggetto trasportato è regolata, nel codice della nautica da diporto, in base all'art. 2054 cod. civ., per cui anche il soggetto trasportato per cortesia, come l'odierno ricorrente, ha diritto al risarcimento salvo che il conducente non provi la propria assenza di colpa; per cui la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere accolta.

3. I due motivi, da trattare congiuntamente benché tra loro diversi, sono, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento.

4. Va innanzitutto rilevato che il Tribunale, con un accertamento in fatto non più rivisitabile in questa sede, ha messo molto bene in evidenza le ragioni per le quali ha considerato non credibile la

Fine

deposizione della madre dell'appellante. Nel descrivere l'episodio, ella aveva dichiarato che il figlio era caduto a causa di una manovra errata compiuta dal padre nella conduzione dell'imbarcazione; ricostruzione, questa, che sarebbe la prova della colpa del proprietario della barca. Il Tribunale ha però evidenziato come tale ricostruzione fosse del tutto diversa rispetto alle precedenti versioni dell'accaduto fornite dallo stesso (omissis) nell'immediatezza del fatto, nella lettera di sollecito all'assicuratore e nello stesso atto di citazione. Per cui il Tribunale, così dimostrata la non attendibilità della teste, ha ricondotto la genesi della caduta in parte al caso fortuito, costituito nella specie da un'onda anomala che aveva fatto sobbalzare la barca, e in parte all'imperizia del danneggiato, che non era riuscito a dominare una situazione tipica della navigazione da diporto. La sentenza, infatti, ha anche escluso la colpa del conducente, posto che la barca era ferma, in procinto di ancorarsi.

FMC

Ne consegue che la presunta violazione dell'art. 247 cod. proc. civ. derivante dall'errata valutazione della prova testimoniale si risolve, nella sostanza, in un tentativo di ottenere in questa sede un diverso e non consentito esame del merito.

5. Ciò premesso, la Corte osserva che le rimanenti censure del primo motivo ed il secondo motivo pongono questioni di diritto in relazione al trasporto nautico, in particolar modo per ciò che riguarda la posizione del terzo trasportato.

5.1. A questo proposito è bene ricordare che l'art. 47 della legge n. 50 del 1971 stabilisce che la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto è regolata dall'art. 2054 cod. civ., con una disposizione che è transitata senza sostanziali modifiche nell'art. 40 del d.lgs. n. 171 del 2005.

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il carattere speciale della normativa sulla navigazione da diporto rispetto al codice della navigazione comporta che le norme generali del secondo trovino applicazione residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima; sicché, ai fini dell'accertamento della responsabilità verso terzi, è influente la regola prevista dall'art. 414 cod. nav., secondo cui è il danneggiato a dover provare il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone o bagagli, trovando invece applicazione l'art. 47 della legge n. 50 del 1971 (la cui previsione è stata successivamente ribadita dall'art. 40 del d.lgs. n. 171 del 2005), secondo cui, per espreso rinvio all'art. 2054 cod. civ., è il conducente di natanti e imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli (così la sentenza 26 giugno 2015, n. 13324, ribadita dalla più recente ordinanza 14 ottobre 2019, n. 25771).

Fuc

In particolare, l'appena citata ordinanza n. 25771 del 2019, occupandosi di un caso di responsabilità del conducente di un'imbarcazione in presenza della c.d. *onda anomala*, ha stabilito che è compito del giudice di merito verificare e valutare quale sia stato, in concreto, il comportamento del conducente al fine di accertarne la correttezza, in relazione ad un evento (quello, appunto, dell'onda anomala) che non costituisce un fatto eccezionale della nautica da diporto. E ciò in quanto il richiamo all'art. 2054 cod. civ. impone di considerare anche il primo comma di tale articolo, secondo cui il conducente è obbligato al risarcimento «se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno».

Occorre peraltro ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha anche affermato che in tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità posta dagli artt. 1681 cod. civ. e 2054 cod. civ. a carico

del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto del viaggiatore (così la sentenza 23 febbraio 2009, n. 4343, ribadita dalla più recente ordinanza 13 gennaio 2021, n. 414).

5.2. Così inquadrati i termini giuridici della questione, il Collegio osserva che la sentenza impugnata resiste ai motivi di ricorso.

Il Tribunale di Napoli, infatti, nel ricondurre la responsabilità dell'accaduto all'oscillazione della barca causata dall'impatto con l'onda ed al comportamento dello stesso danneggiato, «che non è riuscito a dominare una situazione tipica del trasporto su unità da diporto di dimensioni modeste», ha anche escluso, nella sostanza, che si potesse ravvisare alcuna forma di imperizia a carico del conducente dell'imbarcazione. Il che, tra l'altro, è stato correttamente dedotto dal fatto che l'incidente si è verificato nel momento in cui la barca era ferma, «in attesa di ancorarsi». In altre parole, l'esclusione di una responsabilità del conducente e l'accertata imperizia del trasportato sono state ritenute le cause della caduta patita dall'odierno ricorrente.

Consegue da ciò che il Tribunale ha fatto corretta applicazione della normativa suindicata e della citata giurisprudenza, per cui la presunta violazione dell'art. 2054 cit. e della speciale normativa di settore si rivela priva di fondamento.

6. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del

Fucì

ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte *rigetta* il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 27 gennaio 2022.

Il Presidente




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

13 APR 2022



IL CANCELLIERE ESPERTO

Margherita Occhipinti



Fuc